



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 01/06/2021

I

FATTO

Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2021 parte ricorrente riferisce:

- di essere titolare, in qualità di erede, di n. 11 buoni fruttiferi, dettagliati come segue:

- 1) serie Q/P n.*22 del valore di L. 1.000.000
- 2) serie Q/P n.*67 del valore di L. 1.000.000
- 3) serie Q/P n *80 del valore di L. 1.000.000
- 4) serie Q/P n. *56 del valore di L. 1.000.000
- 5) serie Q/P n. *29 del valore di L. 500.000
- 6) serie Q/P n. *89 del valore di L 500.000
- 7) serie Q/P n. *65 del valore di L. 500.000
- 8) serie Q/P n. *95 del valore di L. 1.000.000
- 9) serie O n. *84 del valore di L. 500.000



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

10) serie O n. *34 del valore di L. 500.000

11) serie O n. *99 del valore di L. 500.000

- tali buoni sono stati incassati per un valore pari a 55.023,81 euro;

- tuttavia, al momento del pagamento, non veniva applicata la tabella riportata sul retro del buono al fine del computo degli interessi dovuti nell'ultimo decennio di vita dei titoli.

Esperito infruttuosamente reclamo, si rivolge ora a quest'Arbitro al fine di ottenere il rimborso dei titoli in base alle condizioni riportate sugli stessi.

Costituendosi nel procedimento l'intermediario resistente eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per l'incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF.

Nel merito, precisa che:

- il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;

- in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro;

- i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili;

- la funzione di trasparenza è stata pienamente assolta dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 13.06.1986, pertanto non si può ritenere che i ricorrenti non fossero a conoscenza del rendimento dei buoni in oggetto.

Conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso sottoposto all'attenzione del Collegio investe il problema del rimborso dei Buoni Fruttiferi, oggetto di modifiche sui rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

1.1. La ricorrente afferma di agire in qualità di erede degli originari contitolari dei buoni, senza produrre alcuna prova della propria qualità.

La titolarità del rapporto controverso è questione che questo Arbitro può esaminare d'ufficio. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951, hanno infatti riconosciuto i) che la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere e non è oggetto di eccezione (peraltro, se anche lo fosse, sarebbe una eccezione in senso lato) e ii) che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. Secondo la Corte, spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione.



Nel caso di specie, le difese della resistente, che, costituendosi, si è difesa nel merito senza contestare la titolarità del rapporto, superano il problema dell'assolvimento dell'onere della prova (cfr., in termini, la decisione ABF, Collegio di Bologna, n. 9934/2020).

1.2. Preliminarmente occorre inoltre esaminare le due eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall'intermediario resistente.

In relazione all'eccezione di incompetenza per materia si osserva che la stessa è infondata e che non merita accoglimento per le seguenti ragioni. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con la decisione n. 5676/2013, ha stabilito il seguente principio di diritto: «L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128-bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta". È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o (...) non rappresentati da strumenti finanziari» [...]. Raccordando la fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».

Va, altresì, rigettata anche l'eccezione di incompetenza *ratione temporis*. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, nella decisione testé citata, precisa, inoltre, che: «applicando questo principio al caso concreto, si tratta di verificare se in occasione della sottoscrizione dei titoli *de quibus* [...] le indicazioni recate sui titoli stessi fossero idonee a esprimere da parte dell'emittente una proposta negoziale univoca – in deroga ai precetti di cui al precedente D. M. del Tesoro 23 luglio 1987, n. 729700 – relativamente all'elemento del termine ultimo per il rimborso dei titoli stessi, su cui è assolutamente plausibile si fosse (anche) formata la volontà di accettazione del risparmiatore. Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell'ABF».

2. Venendo al merito del ricorso ed esaminati i buoni prodotti da parte ricorrente, la



questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso di 11 BFP per i quali sono stati utilizzati dall'intermediario collocatore sia moduli cartacei della serie vecchia «O» e «P/O» (per i buoni nn. *56, *89, *84, *34 e *99), sia un modulo della serie «Q» (per il buono *65), sia moduli cartacei della vecchia serie «P» (per i buoni nn. *22, *67, *80, *29 e *95), quando risultavano in collocamento i buoni della serie «Q».

Il D.M. 13 giugno 1986, recante "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio", con il quale i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q» a decorrere dal 1° gennaio 1987, ammetteva, infatti, agli artt. 4 e 5 la possibilità di utilizzare moduli cartacei delle serie precedenti, salvo l'apposizione di "due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

3. L'utilizzo di moduli cartacei differenti e l'appartenenza dei BFP a serie emesse in tempi diversi, impone di esaminare separatamente i titoli.

3.1. I BFP nn. *22, *67, *80, *29 e *95. Esaminando i documenti cartolari si osserva agevolmente che: a) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; b) sul fronte dei titoli è stata stampigliata in maniera leggibile la serie di appartenenza «Q/P»; c) sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, parzialmente leggibile, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni (ossia, è privo di indicazioni sul rendimento dell'ultima decade).

È orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento sin dalla decisione 5674/2013, quello secondo il quale, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *ius variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli [...] si forma [...] sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti». E infatti il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979 del 15 giugno 2007, ha affermato che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (cfr. la decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 5674/2013). Sì che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia – come nel caso qui in esame – antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979/2007, debba essere tutelato, applicando quindi alla parte ricorrente le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., *ex multis*, le decisioni ABF, Collegio di Bologna, nn. 1317/2019, e 2344/2019; Collegio di Torino, n. 4868/2017; Collegio di Roma, n. 8791/2017).

Tali principi sono stati recentemente confermati dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142/2020, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979/2007 e n. 3963/2019, nella cui motivazione si legge "Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (...) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta".

In applicazione dei su richiamati principi, questo Collegio non può che confermare il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei cinque sopra indicati BFP per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione (oltreché quello, come modificato dalla stampigliatura successivamente apportata a tergo del buono, per i primi venti anni, essendo legittima, per questo medesimo periodo, la relativa eterointegrazione ministeriale sopravvenuta).

Considerando, cioè, che nel timbro apposto sul verso la misura degli interessi è stabilita solo fino al 20° anno, non può che concludersi che, per il solo periodo successivo, la liquidazione debba avvenire secondo quanto previsto dal titolo, posto che tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto.

3.2. Il BFP n. *65. Si osserva che il titolo in oggetto è stato sottoscritto nel periodo nel quale erano in collocamento i buoni ordinari della serie «Q»; per l'emissione risulta essere stato correttamente utilizzato un modulo cartaceo della suddetta serie, senza necessità di timbri correttivi. Sulla base del prospetto storico dei tassi applicati sui BF ordinari emessi fino al 2000, il tasso di rendimento della serie «Q» previsto per il quinto scaglione di detenzione (dal 21° al 30° anno di detenzione dei titoli) è pari al 12,00%.

L'oggetto del contendere va dunque analizzato alla luce di quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142/2020, nella quale è affermato il seguente principio di diritto: "L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi (...) là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

Alla base di tale principio vi è una condivisibile motivazione, che mette luogo riportare per esteso: «dinanzi all'eccezione dell'intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all'investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in



essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe *rationae materiae* precluso all'ABF, bensì di accertare il *quantum* della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti(...) D'altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge", peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione") su buoni appartenenti anche ad altre serie. Pertanto, per venire all'oggetto del presente ricorso, rispetto ai buoni appartenenti alla serie Q "può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente».

Sulla scorta del sopracitato principio, il ricorso non può pertanto sul punto trovare accoglimento.

3.3. I BFP nn. *56, *89, *84, *34 e *99. Dall'esame della documentazione in atti, risulta che tutti questi buoni, per i quali sono stati utilizzati moduli della serie vecchia «O» e «P/O», sono stati emessi prima della pubblicazione del D.M. modificativo dei tassi (e, più in generale, delle condizioni e dei rendimenti) avvenuta in data 28 giugno 1986: in tal caso, la domanda di conteggio degli interessi non trova accoglimento, nel consolidato orientamento dei Collegi territoriali (cfr., *ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 2045/2017; Collegio di Torino, decisione n. 3147/2017; Collegio di Roma, decisione n. 11418/2016), ed anche di questo Collegio, che in particolare, vuole fare richiamo al proprio precedente specifico n. 5486/2019, sempre in relazione ad un buono P/O emesso in epoca anteriore al menzionato DM : "La serie «P» appartiene alle serie di emissione di buoni ... "ordinari" ed è stata emessa dal 1.7.1984 al 30.6.1986. A seguito dell'emanazione del D.M. 13.6.1986 (G.U. 28.6.1986, n. 148) i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1.1.1987. In particolare, l'art. 6 del D.M. del Tesoro 13 giugno 1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio) ha disposto che "Sul montante dei buoni ... fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q». Per i buoni della serie "P", emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data."

Sul piano concettuale e tecnico, l'art. 173 (Tabelle degli interessi - Variazioni) del Codice Postale chiarisce che "ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie [...]”. In aggiunta, la Suprema Corte (Cass. Civ. SS.UU., n. 13979/2007) suffraga la legittimità della eterointegrazione, ovvero “integrazione extratestuale del rapporto”, per effetto di decreti ministeriali di modifica di tassi di rendimento successivi alle date di emissione dei titoli. In particolare, la Corte precisa che i buoni ... fruttiferi disciplinati dal n. 156/73, “non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione”.

Coerentemente, si ravvisa il consolidato orientamento dei Collegi ABF (solo per richiamare le più recenti, si vedano le decisioni n. 2045/2017 del Collegio di Milano e n. 11418/2016 del Collegio di Roma), a cui ha aderito anche il Collegio di Bologna (decisioni n.5357/2017 e n.5215/2017), per cui viene ritenuta ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto rispetto allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento dell'emissione del titolo. Nello specifico, viene ammessa la possibilità che, per effetto della sopravvenienza di atti normativi, il tasso degli interessi originariamente previsti possa essere modificato.

Dall'insieme di considerazioni che precedono, ed in linea con il costante orientamento dei Collegi ABF, tra cui quello felsineo (cfr., *ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 2045/2017; Collegio di Torino, decisione n. 3147/2017; Collegio di Roma, decisione n. 11418/2016; Collegio di Milano, decisione n. 9657/2017, e Collegio di Bologna, n. 9903/2017, decisione n. 14566/1207, e decisione n. 16331/18) il Collegio ritiene che questa parte della richiesta del presente ricorso non possa essere meritevole di accoglimento”.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI